



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 27/02/2024

PROPOSTA N. 376 DEL 26/02/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" DI LAMEZIA TERME" PER IL PERIODO DI ANNI DUE. CIG: B085E1CB21

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

-il decreto sindacale n. 23 del 30/12/2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

PREMESSO che:

- λ il Comune di Lamezia Terme è proprietario degli impianti sportivi, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- λ con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 21/04/2022 sono stati definiti gli indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica;

CONSIDERATO che

- λ con determina n. 13 del 18/01/2024 è stata disposta la revoca della concessione e la risoluzione della convenzione Rep n. 13 del 26/10/2022 (CIG: 92259620B2), sottoscritta tra le parti: Comune di LAMEZIA TERME rappresentato dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio - ASD FC Lamezia Terme con sede in Lamezia Terme, avente ad oggetto la gestione e l'utilizzo della struttura sportiva di proprietà comunale denominata :Stadio Comunale "G. D'Ippolito", posta in Lamezia Terme in Via G.Marconi snc ;
- λ alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, occorre adeguare le modalità di assegnazione degli impianti, delineando un quadro di regole che consentano di addivenire alle nuove assegnazioni in un'ottica innovativa di cui agli artt. 1-12 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI:

- λ art.90 della L.289/2002 in particolare il comma 25 il quale stabilisce che nei casi in cui *l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*
- λ l'articolo 19, comma 2, del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali il quale stabilisce che *la gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,*

federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21;

- λ la Legge n. 86/2019 “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”;
- λ il D. L.gs. n. 50/2016 (parte vigente) ;
- λ il D.Lgs. 36/2023;
- λ i Decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019) e ss.mm. e ii;
- λ le Linee Guida ANAC / Euronormativa vigente;

DATO ATTO:

- λ che gli impianti sportivi in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc;
- λ la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva;
- λ del permanere delle ragioni di opportunità sociale che legittimano l'affidamento a terzi degli impianti sportivi di che trattasi, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- λ tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio e condivisa con l'associazionismo sportivo;
- λ che l'assenza assoluta di peculiarità imprenditoriale e la forte caratterizzazione sociale che contraddistinguono gli impianti sportivi in parola, non consentono ai potenziali gestori di perseguire l'indispensabile equilibrio economico-finanziario senza un intervento economico da parte del Comune, a sostegno della gestione ed a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, per come indicato nei documenti di gara;
- λ ai sensi dell'art 177 del Codice (...) *Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione;*
- λ al fine di chiarire se detti impianti ricadano nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di appalti di servizi, l'ANAC sottolinea che, secondo il 'vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)'[Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008], il codice CPV 92610000-0 è riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”.
- λ risulta pacifico che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi e deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice vigente per gli appalti di servizi sociali;
- λ l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'14, comma 1, lett. d) del D.lgs 36/2023;

RIBADITO che:

- λ alla luce di quanto precede è dunque più che mai necessario ricorrere a procedure idonee in grado di garantire i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento e ciò può essere ottenuto mediante l'indizione di una procedura di gara aperta;
- λ con CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità a ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 .
- λ la presente procedura aperta sarà espletata ai sensi dell'articolo 71 del vigente decreto legislativo n. 36/2023, da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- λ l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- λ l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

CONSIDERATO che con lo stipulando contratto/i:

- λ si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi degli sportivi in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- λ l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo “G. D'Ippolito” di Lamezia Terme privo di rilevanza economica in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione;
- λ il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.18 del CDA;
- λ le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegato al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;
- λ il criterio di selezione delle offerte è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 2 lettera a) del D.lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento:

- a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;
- b) all'elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100;

PRECISATO quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa):

- λ che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni: emerge un sistema in cui tutte le PA possono

approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul sito www.acquistinretepa.it;

- λ che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL 98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza;
- λ che l'art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”* ;
- λ che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione del servizio in oggetto, nè vi sono segnalazioni sul portale di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;
- λ che a seguito di consultazione ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L. 06/07/2012 n. 94, non sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito www.acquistinretepa.it;
- λ che per favorire una maggiore partecipazione dei potenziali interessati è stato pubblicato sul Sito istituzionale un apposito “ Preavviso” mediante il quale si informava c.ca modalità e adempimenti necessari in merito;
- λ la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (versione 2.0);
- λ che in relazione alla procedura è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di gara, denominato anche Codice Identificativo Gare: CIG : B085E1CB21;
- λ che trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di importo compreso tra euro 137.280,00 (IVA esclusa) e la soglia comunitaria, come previsto dall'art.27 Codice si procede alla pubblicazione nelle seguenti modalità:
 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice;
 - Piattaforma PCP ;
 - Albo Pretorio dell'Ente
 - Amministrazione trasparente
- λ che il valore complessivo netto presunto della concessione, derivante dalla gestione economica per la durata di 2(due) anni è pari ad € 137.280,00 di cui € 20.000,00 (oltre IVA) per il corrispettivo di gestione **il quale rappresenta il valore a base d'asta su cui dovrà essere applicato il ribasso**

offerta. Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Lamezia Terme perché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario;

λ che sono stati utilizzati i schemi degli atti di gara preposti dall'ANAC;

SENTITO l'ufficio di Ragioneria circa la disponibilità di fondi sul capitolo 1827 del bilancio, sul quale impegnare le somme occorrenti;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:

λ **di indire**, procedura di gara aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo G.. D'IPPOLITO DI LAMEZIA TERME per la durata di 2(due) anni;

λ **di nominare**, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

λ **di approvare**, gli atti di gara in seguito elencati :

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
- scheda tecnica impianto sportivo
- planimetrie
- schema di convenzione;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema per la presentazione dell'offerta tecnica
- schema per la presentazione dell'offerta economica
- tariffario a.s 2022/2023
- Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
- dichiarazione sostitutiva

di approvare, altresì il quadro economico in allegato alla presente determinazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

-l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-il D.Lgs n. 50/2016 per le parti eventualmente ancora in vigore;

-gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di “Amministrazione trasparente”;

-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;

-l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;

-gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

-la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/09/2023 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che: il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

CRONOPROGRAMMA DI SPESA:

| data presunta emissione | scadenza pagamento | importo |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| entro 31/12/2024 | 20/02/2025 | € 6.666,66 |
| entro 31/12/2025 | 20/02/2026 | € 10.000,00 |
| entro 30/05/2026 | 30/07/2026 | € 3.333,34 |
| entro 31/12/2024 | 20/02/2025 | € 35,00 |
| entro 31/12/2024 | 20/02/2025 | € 400,00 |

-di dare atto che le somme di cui sopra verranno formalmente impegnate con il relativo provvedimento di affidamento;

-di precisare che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare rendiconto vengano predisposti, ove dovuti, appositi atti di liquidazione (Il calcolo del differenziale verrà effettuato di anno in anno mediante un bilancio di previsione redatto con l'ausilio dei modelli matematici elaborati/ e verificato a consuntivo previa dettagliata rendicontazione della gestione da parte del concessionario, asseverato nei modi e termini di legge);

DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

di indire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo G. D'Ippolito di proprietà del Comune di Lamezia Terme per la durata di 2 (due) anni, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera a) del D.lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo assumendo la presente determinazione a contrattare ;

di approvare, gli atti di gara in seguito elencati che fanno parte integrante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
- scheda tecnica impianto sportivo
- planimetrie
- schema di convenzione;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema per la presentazione dell'offerta tecnica
- schema per la presentazione dell'offerta economica
- tariffario a.s 2022/2023
- Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
- dichiarazione sostitutiva

di approvare, altresì, il quadro economico in allegato alla presente deliberazione;

di nominare, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art.192 TUEL, con il presente affidamento si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

-l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente determinazione in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione;

-il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del CDA;

-le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegata al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;

di precisare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

di precisare, altresì, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

di dare atto che:

-dalla valutazione dell'esistenza di interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. lgs. 81/2008, non è emersa l'esigenza di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

-per gli obblighi ai sensi della Delibera ANAC per l'anno 2023, questo Ente è tenuto alla contribuzione di € 35,00 a favore dell'Autorità;

-la spesa complessiva presunta dell'appalto è pari ad euro 20.435,00 (Iva esclusa) di cui :

| | |
|--|-------------|
| A) Importo soggetto a ribasso d'asta (corrispettivo) | € 20.000,00 |
| B) contributo ANAC | € 35,00 |
| C) incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 400,00 |
| TOTALE | € 20.435,00 |

-la somma complessiva pari ad € 20435,00(IVA ESCLUSA) trova la disponibilità di spesa sul piano dei conti 1.03.01.02.012 (capitolo n. 1827);

-le somme necessarie di cui sopra verranno formalmente impegnate con il successivo provvedimento di affidamento;

di specificare che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n – 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

- a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;
- b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 376 del 26/02/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **NICOTERA PASQUALINO** in data **27/02/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta n. **376 del 26/02/2024**, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **27/02/2024**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 584

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **NICOTERA PASQUALINO** attesta che in data **27/02/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **269** con oggetto: **AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" DI LAMEZIA TERME" PER IL PERIODO DI ANNI DUE. CIG: B085E1CB21.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **NICOTERA PASQUALINO** il **27/02/2024**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.